

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0031/2020

Napoli 16 aprile 2020

OGGETTO: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: per importi inferiori ad € 250,00 prevista la facoltà del pagamento a luglio.

Come noto è in scadenza lunedì 20 aprile il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno solare, a meno che l'importo dovuto non sia inferiore ai 250 Euro. In questo caso possono trovare applicazione le regole dettate dall'articolo 26 del DL 23 del 2020, come chiarite dalla circolare 9/E/2020, che riconoscono la possibilità di uno slittamento alla scadenza del secondo trimestre cioè al 20 luglio. **Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche non rientra, infatti, tra i versamenti sospesi per far fronte all'emergenza epidemiologica:** sia il DL 18/2020 così come il più recente "Decreto Liquidità" non contengono alcuna sospensione al riguardo, né risulta sospeso l'adempimento tributario da cui deriva l'imposta dovuta, e cioè l'emissione di fatture elettroniche assoggettate a bollo, secondo anche quanto chiarito dalle Entrate con la **circolare 8/E pubblicata il 3 aprile 2020.**

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO – SCADENZE ORDINARIE.

Le fatture elettroniche, il cui importo sia superiore ad Euro 77,47 e senza applicazione dell'IVA, devono essere assoggettate al pagamento del bollo riportando - nel tracciato XML - specifica annotazione di assolvimento dell'imposta in base al DM 17 giugno 2014. In virtù di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2 del Decreto sopra citato gli ordinari termini di versamento scadono il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare in relazione a tutte le e-fatture emesse nello stesso periodo. A riguardo, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI, riportando l'informazione all'interno dell'*area riservata* del soggetto passivo. Con l'evoluzione del tracciato, facoltativo dal 4 maggio prossimo, ed obbligatorio dal 1° ottobre 2020, non sarà più necessario indicare anche l'ammontare dell'imposta per ogni singola fattura, in quanto di importo sempre pari ad Euro 2,00.

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO – ULTIMO INTERVENTO NORMATIVO.

La modifica legislativa dettata dall'articolo 26 del Decreto Legge n. 23 del 2020 prevede, a regime, nuovi termini di scadenza per il versamento dell'imposta di bollo limitatamente ai primi due trimestri dell'anno solare e solo nel caso in cui l'importo da versare sia inferiore ad **Euro 250,00.**

Nello specifico il Decreto Liquidità sostituisce interamente le novità introdotte dal comma 1-bis, articolo 17, del Decreto Legge n. 124/2019, stabilendo che:

“1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;

- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.

L’eventuale riparametrazione dei termini di versamento va infatti determinata avuto riguardo al superamento o meno della soglia dei 250,00 euro in relazione, rispettivamente, al primo trimestre ovvero al primo e secondo trimestre.

In sostanza, se l’importo dovuto per il **primo trimestre è inferiore ad Euro 250,00** la **scadenza** del bollo sulla fattura elettronica viene rinviata al termine di pagamento del bollo dovuto per il secondo trimestre, **ossia il 20 luglio**; mentre se **l’ammontare dovuto per primo e secondo trimestre risulta complessivamente di importo inferiore ad Euro 250,00, il bollo può essere versato cumulativamente entro il 20 ottobre**, in concomitanza cioè con il versamento del terzo trimestre.

Naturalmente anche quanto dovuto per il secondo trimestre andrà versato all’ordinaria scadenza del 20 luglio se di importo superiore ad Euro 250,00. Non cambia infatti la periodicità di versamento se gli importi dovuti siano superiori a 250,00 Euro in ciascun trimestre considerato: il pagamento andrà in questo caso effettuato con cadenza trimestrale, e cioè entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento con prima scadenza fissata per il 20 aprile. La possibilità di slittamento dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, riguarda infatti esclusivamente l’imposta dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri dell’anno solare, restando invece ed in ogni caso ferme le ordinarie scadenze del 20 ottobre e del 20 gennaio dell’anno successivo per i versamenti relativi a terzo e quarto trimestre solare.

Di seguito si propone una tabella riepilogativa:

TRIMESTRE (FATTURE ELETTRONICHE EMESSE)	SCADENZE ORDINARIE
I TRIM. (01/01 – 31/3)	20 APRILE
II TRIM. (01/04 – 30/06)	20 LUGLIO
III TRIM. (01/07 – 30/09)	20 OTTOBRE
IV TRIM. (01/10 – 31/12)	20 GENNAIO (ANNO SUCCESSIVO)

SEMPLIFICAZIONI PER IMPORTI MINORI

SE IMPORTO DOVUTO	SCADENZE ORDINARIE
I TRIM. (< € 250,00)	20/07 (CON BOLLO II TRIM.)
I E II TRIM. (< € 250,00)	20/10 (BOLLO III TRIM.)
-	20/10
-	20/01 (ANNO SUCCESSIVO)

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

